

**LINEE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE  
PROVINCIALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E  
DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'  
ARTICOLO 17 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 16  
GIUGNO 1983, N. 19**

## Sommario

CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.....	4
(Oggetto) .....	4
Art. 2.....	4
(Rete provinciale dei servizi per il lavoro).....	4
Art. 3.....	4
(Definizioni) .....	4
Art. 4.....	5
(Obiettivi dell'ampliamento della Rete provinciale dei Servizi per il lavoro).....	5
CAPO II.....	7
DISCIPLINA DELLA RETE PROVINCIALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO .....	7
Art. 5.....	7
(Modalità di raccordo tra i soggetti della Rete).....	7
Art. 6.....	7
(Modalità di raccordo tra la Rete ed il cittadino) .....	7
Art. 7.....	8
(Monitoraggio) .....	8
Sezione I.....	8
Accreditamento .....	8
Art. 8.....	8
(Albo dei soggetti accreditati) .....	8
Art. 9.....	8
(Requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati) .....	8
Art. 10.....	10
(Procedura per l'accredimento) .....	10
Art. 11.....	10
(Valutazione delle domande) .....	10
Art. 12.....	11
(Durata dell'accredimento) .....	11
Art. 13.....	11
(Conferma, sospensione e revoca dell'accredimento) .....	11
Art. 14.....	12
(Obblighi).....	12
Art. 15.....	12
(Divieto di transazione commerciale) .....	12
Art. 16.....	12
(Tutela dei dati personali) .....	12
Art. 17.....	13
(Responsabile del procedimento) .....	13
Sezione II.....	13
Attuazione dei servizi per il lavoro .....	13
Art. 18.....	13
(Disposizioni generali) .....	13
Art. 19.....	13
(Modalità di attuazione dei servizi per il lavoro) .....	13

Art. 20.....	14
(Progetti integrati per l'occupazione).....	14
Art. 21.....	14
(Procedure per l'affidamento in gestione degli interventi) .....	14
Art. 22.....	15
(Criteri di valutazione delle proposte progettuali) .....	15
Art. 23.....	15
(Nuclei tecnici di valutazione) .....	15
Art. 24.....	16
(Disposizione transitoria) .....	16

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto)**

1. Questa deliberazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 7 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e dall'art 17 bis della L.P. 16 giugno 1983, n. 19, individua le linee per lo sviluppo della rete provinciale dei servizi per il lavoro e disciplina le modalità di accreditamento dei partecipanti alla rete e di affidamento in gestione dei servizi per il lavoro ai soggetti accreditati.

#### **Art. 2**

##### **(Rete provinciale dei servizi per il lavoro)**

1. La Rete provinciale dei servizi per il lavoro è costituita dall'Agenzia del lavoro, anche tramite i propri Centri per l'impiego, quale soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi provinciali di politica del lavoro e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro di qualità rivolti a promuovere l'incremento occupazionale e la buona occupazione.

2. La Rete provinciale dei servizi per il lavoro (d'ora in poi, Rete) si fonda sulla cooperazione tra i soggetti che vi partecipano in conformità agli indirizzi e agli obiettivi di programmazione della Provincia.

3. La Provincia, nel disciplinare, per i soggetti diversi dall'Agenzia del Lavoro, il sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro di soggetti privati e pubblici, introduce standard di qualità per il funzionamento della Rete e l'erogazione dei servizi.

4. La Provincia, per il buon funzionamento della Rete, offre ai soggetti accreditati i propri servizi, tra cui quelli:

- di informazione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi e occupazionali del territorio;
- di informazione sui percorsi formativi attivati dalla Provincia a favore dei lavoratori inoccupati, sospesi o disoccupati;
- di informazione sugli strumenti provinciali in materia di lavoro.

5. I servizi per il lavoro sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità. Potranno essere definite con ulteriore deliberazione le eventuali forme di compartecipazione degli utenti ai servizi resi.

#### **Art. 3**

##### **(Definizioni)**

1. Sono definiti servizi per il lavoro:

- a) servizi generali per il cittadino, con particolare riferimento a:
  - accoglienza, informazione

- primo orientamento ai servizi
  - b) servizi specialistici per il cittadino, con particolare riferimento a:
    - orientamento specialistico e consulenza professionale;
    - realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro, comprensive di formazione per il lavoratore, tirocini formativi e di orientamento, servizi di ricollocazione professionale e progetti integrati per l'occupazione;
  - c) servizi specialistici ai datori di lavoro, con particolare riferimento a:
    - prima informazione sulle opportunità e sui servizi erogati dalla Rete provinciale dei servizi per il lavoro;
    - rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese e degli altri datori di lavoro;
    - consulenza specialistica su contratti e aggiornamenti normativi;
    - attività di supporto alla ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale
    - ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici;
  - d) servizi di preselezione dei lavoratori e di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. E' definito «accreditamento» il provvedimento con il quale la Provincia riconosce a soggetti privati o pubblici l'idoneità ad erogare servizi al lavoro nell'ambito del territorio provinciale, secondo standard predefiniti di qualità, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.
3. E' definito «patto di servizio» l'accordo con cui l'Agenzia del Lavoro e il cittadino beneficiario dei servizi al lavoro stabiliscono i rispettivi diritti e doveri, secondo i contenuti minimi previsti con deliberazione della Giunta provinciale.
4. E' definito «piano di azione individuale» il percorso di azioni e di interventi previsto per il conseguimento degli obiettivi concordati con il cittadino.
5. E' definita «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

## **Art. 4**

### **(Obiettivi dell'ampliamento della Rete provinciale dei Servizi per il lavoro)**

1. La Provincia persegue l'ampliamento della Rete dei servizi per il lavoro, specializzando ed integrando i servizi finalizzati all'occupazione e collegandone l'erogazione agli obiettivi occupazionali previsti dalla programmazione provinciale.
2. La Rete, anche attraverso l'apporto specialistico dei suoi componenti, deve tendere a:
  - aumentare sul territorio i punti erogatori di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta;
  - aumentare la capacità di intercettare i fabbisogni dei datori di lavoro;
  - aumentare la capacità di erogare servizi differenziati in base alle categorie dei fruitori e dei loro bisogni, alle peculiarità territoriali e dei singoli settori economici.
3. L'ingresso nella Rete avviene mediante l'accreditamento degli operatori che ne facciano richiesta ai sensi di questa deliberazione.

4. La partecipazione alla Rete consente a ciascun soggetto di apportare le proprie specificità e di avvalersi della cooperazione degli altri soggetti per la produzione dei propri servizi nell'ambito di un sistema di convenienze reciproche.
5. Il soggetto accreditato è tenuto ad erogare ai cittadini, senza oneri a carico del bilancio provinciale, i servizi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) di questa deliberazione.
6. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione provinciale e con le modalità previste dall'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia, tramite l'Agenzia del Lavoro, può affidare ad uno o più soggetti accreditati specifici servizi per il lavoro anche di natura specialistica su target di cittadini definiti.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLA RETE PROVINCIALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

#### **Art. 5**

##### **(Modalità di raccordo tra i soggetti della Rete)**

1. L'offerta ai soggetti accreditati dei servizi erogati dalla Provincia, tramite l'Agenzia del Lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 4, di questa deliberazione, è regolata da apposita convenzione. Tale convenzione disciplina gli impegni reciproci tra le parti e le modalità con cui il soggetto accreditato comunica all'Agenzia le attività realizzate, gli obiettivi conseguiti, i nominativi dei soggetti che rifiutano eventuali azioni di politica del lavoro, nonché ogni altra informazione ritenuta strategica per il mercato del lavoro, anche mediante interconnessione telematica al sistema provinciale informativo lavoro.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina anche le modalità di trasmissione da parte dell'Agenzia del Lavoro delle informazioni in suo possesso relative ai soggetti presenti nelle proprie banche dati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Codice sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 6**

##### **(Modalità di raccordo tra la Rete ed il cittadino)**

1. I servizi per il lavoro sono erogati prioritariamente ai cittadini che stipulano il patto di servizio.
2. Nel patto di servizio vengono indicati gli obiettivi generali e gli impegni di reciproca responsabilità e le conseguenze del loro mancato rispetto.
3. La pianificazione dei singoli interventi per il cittadino avviene mediante il piano di azione individuale che è sottoscritto di norma tra cittadino e Agenzia del lavoro. L'Agenzia può affidare la predisposizione e la sottoscrizione del piano al soggetto attuatore. In tale caso il piano è sottoscritto tra cittadino e soggetto attuatore nel rispetto delle direttive fornite dall'Agenzia del Lavoro, è trasmesso all'Agenzia del lavoro per le attività di monitoraggio e reso visibile ai soggetti della Rete provinciale.
4. La partecipazione attiva del cittadino agli interventi previsti è condizione per beneficiare degli ammortizzatori sociali ai sensi della normativa nazionale e provinciale.
5. L'Agenzia del Lavoro pubblica sul proprio sito istituzionale l'Elenco dei soggetti provinciali accreditati ai sensi del presente provvedimento, allo scopo di informare il cittadino sui servizi per il lavoro offerti nel territorio provinciale.

## **Art. 7**

### **(Monitoraggio)**

1. La Provincia organizza un sistema di monitoraggio, controllo e verifica ai fini della valutazione dell'efficacia e di efficienza della Rete e per il mantenimento del soggetto nell'Elenco degli accreditati, avvalendosi a tal fine di un valutatore indipendente.
2. Alla Commissione provinciale per l'impiego è presentato, di norma annualmente, il rapporto di monitoraggio del funzionamento e i risultati ottenuti dalla rete provinciale dei servizi per il lavoro.

## **Sezione I**

### **Accreditamento**

## **Art. 8**

### **(Albo dei soggetti accreditati)**

1. E' istituito l'albo dei soggetti pubblici e privati accreditati allo svolgimento di servizi per il lavoro in provincia di Trento.
2. Il Dirigente del Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e rilascia, a richiesta, il certificato di iscrizione all'elenco.
3. E' possibile richiedere l'accREDITamento e l'iscrizione all'albo per la gestione di uno o più servizi al lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di cui alle lettere a) e d) del medesimo articolo.
4. L'iscrizione nell'albo costituisce requisito imprescindibile per la partecipazione alla Rete e, quando previsto dalla Provincia, per ottenere l'affidamento di servizi per il lavoro.

## **Art. 9**

### **(Requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati)**

1. Possono chiedere l'accREDITamento e l'iscrizione all'albo, anche per più sedi, filiali, uffici, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
  - a) essere costituiti in forma di società di capitali, di cooperativa o di consorzio di cooperative ovvero di società di persone;
  - b) in alternativa, essere costituiti in fondazione;
  - c) in alternativa, essere:
    - a. Università o fondazioni universitarie;
    - b. Istituzioni del Servizio educativo provinciale, ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
    - c. Comuni e Comunità territoriali;
    - d. Camera di Commercio e sue aziende speciali;
    - e. Fondazione dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, per il tramite dei consulenti delegati all'intermediazione;

- f. Enti Bilaterali;
  - g. Patronati;
  - h. Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
  - i. Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.
- d) avere la disponibilità di una o più sedi ubicate sul territorio della provincia;
  - e) avere sedi conformi, in termini di risorse infrastrutturali e logistiche, alle norme in materia di igiene, sanità, sicurezza, accessibilità ai disabili ed adeguate alle esigenze di accoglienza, informazione ed orientamento;
  - f) essere provviste di collegamenti telematici idonei alla interconnessione la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro, e con i servizi telematici provinciali di sostegno all'incontro tra domanda e offerta;
  - g) essere in possesso di requisiti di efficacia progettuale ed occupazionale, espressi da indicatori di performance;
  - h) disporre di un'adeguata e stabile organizzazione di risorse gestionali e professionali in possesso di titoli di studio ed esperienze adeguati, idonea a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, accoglienza e informazione, analisi dei bisogni e della domanda individuale, progettazione ed erogazione dei servizi;
  - i) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), garantire l'affidabilità economica e finanziaria, fra cui, per le società, un capitale sociale minimo versato pari ad almeno euro 25.000 e, per le cooperative, un patrimonio netto pari ad almeno euro 25.000;
  - j) essere rispettosi della disciplina normativa e contrattuale, nazionale e territoriale, in materia previdenziale e di lavoro;
  - k) per i soggetti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), punti e., f., g., h., i., disporre di un Codice etico, anche in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da cui risulti, tra l'altro, il perseguimento dei valori della legalità e dei principi di non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità;
  - l) per i soggetti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), punti f., g., h., i., e per i relativi legali rappresentanti, non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto richiedente risiede;
  - m) per i legali rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), punti f., g., h., i., non aver subito sentenze penali di condanna, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; non essere sottoposti, altresì, alle misure di prevenzione disposte, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni.

2. I requisiti previsti al comma 1, lettere g) e h), sono specificati dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 18, comma 2. Tale deliberazione stabilisce anche i requisiti specifici per la gestione di progetti individualizzati di inserimento occupazionale e

di accompagnamento di persone disabili e svantaggiate. Fino all'entrata in vigore di tale ultima deliberazione si considerano provvisoriamente accreditati gli operatori che hanno i requisiti previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro.

3. Per i servizi al lavoro a contenuto formativo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) valgono le norme in materia di accreditamento di cui al D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., sia per quanto attiene i requisiti che per la procedura.

4. I soggetti richiedenti, ad eccezione di quelli previsti al comma 1), lettera c) punti a., b., c., d., devono prevedere l'esercizio dell'attività per cui richiedono l'accREDITAMENTO tra le proprie finalità statutarie. I predetti soggetti, ove richiesto dalla vigente normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio.

## **Art. 10**

### **(Procedura per l'accREDITAMENTO)**

1. La richiesta di accREDITAMENTO e di iscrizione all'albo va presentata al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

2. La richiesta deve contenere l'impegno:

a) a cooperare con l'Agenzia del Lavoro, i suoi Centri per l'Impiego e gli altri soggetti pubblici e privati accREDITATI;

b) ad accettare in ogni momento il controllo del Servizio competente in materia di lavoro, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

c) a fornire le informazioni richieste dall'Agenzia del lavoro secondo le modalità da questa indicate;

d) a fornire le informazioni richieste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 7.

## **Art. 11**

### **(Valutazione delle domande)**

1. L'istruttoria delle domande di accREDITAMENTO è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi.

2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso di requisiti, in toto o in parte certificati dal Sistema di Qualità ISO 9001, con riferimento al settore coerente alla tipologia di attività, la valutazione del possesso dei requisiti certificati, ove richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità.

3. Il procedimento di accREDITAMENTO si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni, dalla data di presentazione della domanda, con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura preposta.

4. Nel caso in cui la valutazione della domanda avvenga secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento di accREDITAMENTO risulta concesso in "semplificazione ISO".

5. Ai fini del procedimento di accREDITAMENTO, tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, in possesso, al momento della richiesta di accREDITAMENTO, dei requisiti

richiesti dal medesimo decreto e successive modifiche, possono attestare, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo predetto, autocertificando così il possesso dei requisiti richiesti all'articolo 9, comma 1, lettere e), i), j), limitatamente all'osservanza dei contratti nazionali, e all'articolo 9, comma 4, di questa deliberazione.

## **Art. 12**

### **(Durata dell'accreditamento)**

1. Il provvedimento di accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando il permanere dei requisiti richiesti. Qualora durante la vigenza del provvedimento la Provincia modifichi i requisiti richiesti o la loro specificazione, l'accreditamento precedentemente rilasciato resta valido per il massimo di un anno; entro tale ultimo termine i soggetti accreditati devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte.
2. Un soggetto accreditato che risulti affidatario di un intervento non può rinunciare all'accreditamento sino alla conclusione di tale attività. In caso contrario l'affidamento in gestione è revocato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Provincia.

## **Art. 13**

### **(Conferma, sospensione e revoca dell'accreditamento)**

1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare ogni due anni la permanenza dei requisiti richiesti mediante autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche. La decorrenza del primo biennio inizia il primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore di questa deliberazione.
2. In caso di mancata comunicazione e di mancata risposta all'invito a provvedere comunque entro quindici giorni, l'accreditamento è revocato.
3. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento il Servizio competente in materia di lavoro verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento mediante controlli, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi.
4. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo, il soggetto accreditato risulti non più in possesso di uno o più requisiti richiesti o emerga il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, di questa deliberazione, il Servizio competente in materia di lavoro segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro quindici giorni le eventuali controdeduzioni.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:
  - a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, il Servizio competente in materia di lavoro dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività in corso;
  - b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, il

Servizio competente in materia di lavoro dispone la revoca dell'accreditamento, fatta salva l'autorizzazione alla conclusione delle attività in corso.

6. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

## **Art. 14**

### **(Obblighi)**

1. A pena di sospensione e revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 13, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento, i soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, gli spostamenti di sede, anche con riguardo a singoli uffici o filiali, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione di attività, anche con riguardo a singoli uffici o filiali, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, nonché tutte le altre informazioni richieste dalla Provincia e ritenute strategiche per il mercato del lavoro.

2. In caso di apertura di nuove sedi, filiali, uffici, il soggetto accreditato è tenuto, a pena di sospensione e revoca dell'accreditamento, a richiedere un nuovo provvedimento di accreditamento.

3. In caso di mancato invio della comunicazione o dell'informazione dovuta ai sensi del comma 1, l'accreditamento viene sospeso fino al giorno di ricevimento della comunicazione o dell'informazione. Trascorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione senza che sia fornita la comunicazione o l'informazione dovute, la Provincia dispone la revoca dell'accreditamento.

## **Art. 15**

### **(Divieto di transazione commerciale)**

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. E' altresì vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo gratuito, qualsivoglia forma di trasferimento o cessione a favore di terzi, persone fisiche o giuridiche, di parte o di tutta l'attività oggetto di accreditamento.

3. Il trasferimento d'azienda, di ramo d'azienda, o la fusione in altra azienda comportano il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

## **Art. 16**

### **(Tutela dei dati personali)**

1. I soggetti pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

## **Art. 17**

### **(Responsabile del procedimento)**

1. Responsabile del procedimento di accreditamento sul territorio provinciale è il Servizio competente in materia di lavoro nella persona del Dirigente della Struttura o del soggetto incaricato o individuato dal medesimo.

## **Sezione II**

### **Attuazione dei servizi per il lavoro**

## **Art. 18**

### **(Disposizioni generali)**

1. Questa Sezione disciplina le modalità di affidamento in gestione dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati, ai sensi di questa deliberazione, nei casi in cui la Provincia lo ritenga utile per il perseguimento degli obiettivi prefissati.
2. Con deliberazione di Giunta Provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono definiti, anche agli effetti dell'articolo 20, gli standard di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste nonché i criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, gli standard di costo, i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati, i criteri generali di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione finanziaria e la documentazione da allegare all'istanza di accreditamento.
3. Per i casi di affidamento dei servizi che comprendono l'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la deliberazione di cui al comma 2, stabilisce i criteri per la determinazione della quota di finanziamento commisurata ai risultati occupazionali ottenuti.

## **Art. 19**

### **(Modalità di attuazione dei servizi per il lavoro)**

1. I servizi per il lavoro diversi da quelli previsti dall'articolo 4, comma 5, di questa deliberazione, che, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione provinciale, l'Agenzia del lavoro ritenga di non erogare direttamente, sono attuati dalla stessa mediante:
  - a) affidamento in gestione a soggetti accreditati;
  - b) attribuzione di titoli di acquisto di servizi ai soggetti inoccupati, disoccupati o sospesi dal lavoro da spendere presso soggetti accreditati.
2. L'Agenzia del lavoro può affidare i servizi al lavoro anche secondo modalità integrate, descritte al successivo articolo, al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.
3. Con l'atto di affidamento sono definite, nel rispetto dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di

rendicontazione finanziaria da parte dei soggetti affidatari e possono essere indicate le categorie di soggetti destinatarie dei servizi affidati.

4. In luogo dell'affidamento, l'Agenzia del lavoro può attribuire ai soggetti disoccupati, inoccupati o sospesi dal lavoro titoli di acquisto di servizi spendibili presso i soggetti della Rete per consentire loro di realizzare percorsi finalizzati all'occupazione. Le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei titoli sono stabiliti con la deliberazione prevista dall'articolo 18, comma 2.

## **Art. 20**

### **(Progetti integrati per l'occupazione)**

1. Per potenziare l'efficacia delle azioni per l'occupazione e sostenere l'inserimento lavorativo, l'Agenzia del Lavoro, in coerenza con la propria programmazione, può affidare in gestione a soggetti accreditati progetti integrati per l'occupazione nei quali siano contenuti più servizi al lavoro tra quelli previsti all'articolo 3, comma 1, prevedendo anche la collaborazione tra più soggetti accreditati.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità e l'attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

3. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 può essere richiesto che la persona destinataria delle azioni previste sia occupata anche con contratto di somministrazione, o sia impegnata in un percorso di tirocinio.

4. Tenuto conto di quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2 il Documento degli interventi di politica del lavoro stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1. Il finanziamento deve essere rapportato all'occupazione del lavoratore per un numero minimo di sei mensilità e proporzionato alla tempestività dell'inserimento lavorativo. Il finanziamento viene erogato nei limiti delle vigenti disposizioni comunitarie. Nel caso in cui il soggetto affidatario del servizio sia beneficiario del finanziamento provinciale, lo stesso non può trasferire al datore di lavoro beneficiario o soggetto utilizzatore il costo del servizio. Nel caso in cui il Progetto integrato per l'occupazione preveda un periodo di lavoro in somministrazione, l'Agenzia di somministrazione non può richiedere, per quel servizio, alcun beneficio dalla Provincia.

5. Qualora il Progetto integrato per l'occupazione sia destinato all'inserimento o il reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e preveda la partecipazione di una Agenzia di somministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

## **Art. 21**

### **(Procedure per l'affidamento in gestione degli interventi)**

1. I servizi al lavoro sono affidati in gestione a soggetti accreditati nelle seguenti modalità:

- a. affidamento diretto dei servizi a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta;
- b. selezione di proposte progettuali nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici.

2. Possono partecipare alla selezione, mediante la presentazione di proposte progettuali, i soggetti accreditati o i soggetti che, seppur non accreditati, richiedono e ottengono l'accREDITAMENTO prima dell'esecuzione del progetto.
3. Più soggetti accreditati possono associarsi temporaneamente per la partecipazione alla selezione e la gestione in comune di più servizi al lavoro.
4. L'affidamento in gestione, a seguito di selezione, è disposto nei confronti dei soggetti accreditati secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 23, comma 3.

## **Art. 22**

### **(Criteri di valutazione delle proposte progettuali)**

1. Le proposte progettuali sono valutate, nel rispetto degli standard di costo definiti dalla Provincia, secondo i criteri generali specificati nell'avviso pubblico, con particolare riferimento a:
  - a) qualità delle proposte formulate in relazione al tipo di servizi richiesti nell'avviso pubblico, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi occupazionali, al livello di personalizzazione degli interventi, alla professionalità degli operatori, all'organizzazione interna e ai servizi aggiuntivi offerti;
  - b) adeguata distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.
2. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad azioni descritte in forma puntuale e dettagliata dalla Provincia negli avvisi, si fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nel caso di affidamento in gestione dei progetti integrati per l'occupazione di cui all'art. 20, i progetti dovranno essere valutati in relazione all'obiettivo occupazionale prefissato, con riguardo alla previsione dell'occupazione in apprendistato, a tempo determinato o indeterminato e dell'eventuale utilizzazione, per il conseguimento dell'obiettivo di contratti di somministrazione.

## **Art. 23**

### **(Nuclei tecnici di valutazione)**

1. L'Agenzia del Lavoro verifica le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilità e procede alla costituzione di nuclei tecnici di valutazione composti da tre componenti, di cui almeno un membro esterno alla Provincia ed esperto in materia di servizi all'occupazione e di valutazione di azioni orientative e formative. Qualora la proposta contenga la previsione di attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, si applica la normativa prevista D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg e s.m..
2. Il nucleo valuta le proposte progettuali e predispone apposite graduatorie. Il nucleo delibera a maggioranza.
3. L'Agenzia del Lavoro approva le graduatorie predisposte dai nuclei.

## **Art. 24**

### **(Disposizione transitoria)**

1. Tenuto conto che l'attuale programmazione della Provincia non prevede gli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, per la cooperazione tra i soggetti della rete provinciale per i servizi per il lavoro, in prima applicazione tali indirizzi sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 18, comma 2.